



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 16/12/2015**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2102

L.R. n. 32/2009. Mobilità Internazionale. Disposizioni in merito alla attribuzione del codice ENI (Europeo non Iscritto).

Il Presidente sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Gestione e controllo del debiti informativi", come confermata dal dirigente della Sezione Sistemi Informativi e Investimenti in Sanita riferisce quanto segue:

Premesso che:

il d.lgs n. 30/2007 recepisce la Direttiva Comunitaria 2004/38/CE relativa al "diritto dei cittadini dell'Unione e del loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"; detta Direttiva, nel riconoscere il diritto di soggiorno, distingue tra soggiorno per periodi inferiori ai tre mesi e soggiorno per periodi superiori ai tre mesi, individuando, in quest'ultimo caso, le categorie di soggetti e i relativi presupposti ed adempimenti necessari al fine di richiedere la prevista iscrizione anagrafica;

la succitata Direttiva al fine di evitare che coloro che esercitano tale diritto possano costituire un onere eccessivo per il sistema di sicurezza sociale dello Stato ospitante, assoggetta detto diritto ad alcune condizioni e lo subordina al possesso di determinati requisiti, come segue:

a) per il periodo inferiore a tre mesi, i cittadini comunitari hanno diritto di soggiorno senza alcuna condizione e formalità salvo il possesso di un documento di identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato ospitante;

b) per il periodo superiore ai tre mesi, invece, viene riconosciuto il diritto di soggiorno con relativa iscrizione anagrafica senza obbligo di richiedere la carte di soggiorno al cittadino comunitario (obbligo rimasto solo per i familiari extracomunitari di cittadini comunitari) purché, costui, disponga risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato che lo ospita e/o di una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo;

ai suddetti cittadini dell'Unione Europea spetta l'assistenza sanitaria nella modalità dettagliate ai paragrafi 2.1, 2.2. e 2.3 della intesa Stato-Regioni del 20-12-2012 avente ad oggetto "Indirizzi per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome", recepita con DGR n. 987 del 21 maggio 2013 (pubblicata con BURP n. 83 del 19/6/2013);

al contempo ai sensi dell'art. 35, comma 3 del di. 286 /1998 ai "cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso di soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva";

l'assistenza sanitaria a detti stranieri non comunitari privi di permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con codice alfa numerico regionale STP che individua l'assistito per tutte le prestazioni erogabili con finalità prescrittive e di rendicontazione.

Rilevato che:

nel 2007, a seguito dell'ingresso della Romania e della Bulgaria nella Unione Europea, con nota informativa del Ministero della Salute prot. DGRUERI /II/ 2259 del 13/02/2007 è stata prevista la possibilità di prorogare per tutto l'anno 2007, l'utilizzo del codice STP per cure urgenti ed essenziali, ancorche continuative, ai cittadini comunitari bulgari e rumeni che ne erano già in possesso alla data del 31/12/2006;

con successiva nota informativa DGRUERI /II/ n.12712 del 3/08/2007, di chiarimento a seguito dell'entrata in vigore del succitato d.lgs. n. 30 del 6/2/2007, attuativo della Direttiva 2004/38/CE, venivano ribaditi i contenuti della precedente circolare del mese di febbraio escludendo sostanzialmente la possibilità di fornire assistenza sanitaria con iscrizione obbligatoria al SSR alle categorie di cittadini neocomunitari sopra menzionate, ossia non in possesso dei requisiti del d.lgs. 30/2007, con raccomandazione alle Regioni:

a) di assicurare la proroga per tutto l'anno 2007 dei codici STP ai cittadini neocomunitari che ne erano già in possesso al 31/12/2006;

b) di assicurare le prestazioni urgenti ed indifferibili (ai sensi delle norme di principio dell'ordinamento italiano che sanciscono la tutela della salute e garantiscono cure gratuite agli indigenti di cui all'art. 32 della Costituzione) ai cittadini comunitari che non risultano essere assistiti dal Paese di provenienza, tenendo, in ogni caso, una contabilità separata per le opportune azioni di recupero e/o negoziazione nei confronti degli Stati competenti, sulla base del codice regionale ENI (Europeo non Iscritto) in sostituzione del codice STP per i neocomunitari indigenti;

anche la successiva nota\_ informativa DGRUERI /11/3152 del 19/02/2008 era volta ad assicurare l'assistenza sanitaria per prestazioni urgenti ed indifferibili ai cittadini comunitari privi di copertura sanitaria presenti sul territorio nazionale, tra cui in particolare i soggetti comunitari che precedentemente erano in possesso del codici STP e che con l'entrata dei Paesi di origine nella Unione Europea non avessero potuto pia utilizzare tale codice;

con la suddetta nota il Ministero della Salute invitava nuovamente le ASL a mantenere una contabilità separata, comprensiva delle informazioni sulla identità del cittadino comunitario e delle prestazioni rese, al fine delle azioni di recupero e negoziazione nei confronti degli Stati competenti;

Il Ministero della Salute con comunicazione del 17 luglio 2015, nel riscontare un quesito posto dalla Regione Piemonte, ha comunicato che "i destinatari del codice ENI sono da intendersi soltanto cobra che già ne avessero fruito in precedenza per mezzo del codice STP e non coloro che invece successivamente all'adozione dei Regolamenti europei di sicurezza sociale da parte dei pro Pr! Paesi, soltanto in data successiva abbiano richiesto di fruire di questa tipologia di assistenza, che invece ai sensi dei succitati Regolamenti deve essere garantita in forma più ampia dai rispettivi Paesi di provenienza (Reg. 987/09 artt. 25 e 32), ed in ottemperanza alla Direttiva 2004/38/CE recepita dal D.LG5 30 del 6/02/2007... Ciò premesso Si rappresenta some il codice ENI debba sempre essere inteso come misura straordinaria per offrire una tutela sanitaria di breve periodo a quei soli cittadini dell'Unione Europea particolarmente esposti, non va mai considerato uno strumento di tutela massiva e generalizzata e che in mancanza di una copertura per l'assistenza sanitaria, che tutti i cittadini europei debbono avere da parte del loro Paese competente, così come statuito dai Regolamenti europei di sicurezza sociale, occorrerà fare ricorso all'iscrizione volontaria, così come previsto anche nel recente Accordo Rat° Regioni del dicembre 2012, che dovrebbe servire tra l'altro anche come forma di emersione del c.d. "lavoro in nero".

Considerato che:

con le suddette note il Ministero della Salute ha ribadito che l'attribuzione del codice ENI deve essere considerata sempre e soltanto una misura straordinaria per assicurare cure urgenti ed indifferibili ai cittadini comunitari privi di copertura sanitaria, ma non può essere utilizzato per assicurare una copertura sanitaria continuativa e generalizzata che deve essere assicurata dal Paese comunitario di origine;

a distanza di diversi anni dall'entrata nella Unione Europea dei Paesi succitati, nessun risultato è stato ottenuto in merito ad azioni di recupero e/o negoziazioni da parte dell'Italia;

si rileva un crescente aumento di attribuzioni di codici ENI che determina una tutela massiva e generalizzata non dovuta con oneri a carico del SSR;

con L.R. n. 32/2009 all'art. 10, la Regione:

a) al comma 5 "individua le modalità per garantire l'accesso alle cure essenziali e continuative ai cittadini stranieri temporaneamente presenti (STP) non in regola con le norme relative all'ingresso ";

b) al comma 6 stabilisce che Hai cittadini comunitari presenti sul territorio regionale che non risultano assistiti dalla Stato di provenienza, privi-dei-requisiti per l'iscrizione al SSR e che versino in condizioni di indigenza, sono garantite le cure urgenti, essenziali e continuative attraverso l'attribuzione del codice ENI (europeo non in regola). Le modalità per l'attribuzione del codice ENI e per l'accesso alle prestazioni, sono le medesime innanzi individuate per gli STP ";

c) al comma 7 esplicita che "la Giunta Regionale definisce, con proprie direttive, modalità, competenze e procedure uniformi sull'intero territorio regionale, volte ad assicurare l'effettività dell'accesso e della fruibilità del servizi sanitari, inclusi programmi di offerta attiva degli stessi servizi sul territorio";

le suddette disposizioni dell'art. 10 vanno lette in combinato disposto con l'art.2 delle medesima norma che nell'individuare i destinatari della legge n. 32/2009 include i "cittadini neocomunitari, per i primi 5 anni dal provvedimento di integrazione nella UE del rispettivo paese membro di provenienza.";

per quanto sopra anche la normativa regionale, in coerenza con le disposizioni del Ministero della Salute in applicazione del d.lgs. n. 30/2007 di applicazione della Direttiva 2004/38/CE, prevede una assistenza continuativa ai cittadini neocomunitari per un periodo di tempo limitato, oltre a quella per prestazioni urgenti ed indifferibili sempre garantita ai sensi dell'art. 32 della Costituzione;

nella riunione del 24 settembre 2015, convocata con nota prot. A00\_081/1237 del 8 settembre 2015 del Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanita, con i referenti della mobilita sanitaria internazionale delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia sono state condivise delle indicazioni operative relative all'assistenza sanitaria ai cittadini comunitari privi di copertura sanitaria da parte del proprio Paese di origine, in considerazione del tempo oramai trascorso dall'ingresso di tali Paesi nella Unione Europea e della conseguente fine del periodo transitorio.

Per tutto quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta Regionale di:

approvare il documento "disposizioni in merito alla assistenza del cittadini comunitari soggiornanti indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno e senza requisiti per la iscrizione al SSR", allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale;

disporre che le Aziende ed Enti del SSR, ivi comprese le strutture private accreditate, assicurino una capillare attuazione delle suddette procedure;

autorizzare il dirigente della Sezione Sistemi Informativi e Investimenti in Sanita a fornire, con proprie note, ulteriori indicazioni operative di dettaglio per l'attribuzione del codice ENI per mezzo dei sistemi informativi regionali e per la rendicontazione delle spese sostenute in favore di tali assistiti.

## SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi

dell'art.4, comma 4, lett. k), della L.R. 4.2.1997, n.7 ed ai sensi dell'art. 10 comma 6

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- di approvare la relazione del Presidente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta, e conseguentemente di:

1. approvare Il documento "Disposizioni in merito alla assistenza dei cittadini comunitari soggiornanti indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno e senza requisiti per la iscrizione al SSR", allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale;

2. disporre che le Aziende ed Enti del SSR, ivi comprese le strutture private accreditate, assicurino una capillare attuazione delle suddette procedure;

3. autorizzare Il dirigente della Sezione Sistemi Informativi e Investimenti in Sanita a fornire, con proprie note, ulteriori indicazioni operative di dettaglio per l'attribuzione del codice ENI nonché per l'adeguamento dei sistemi Informativi regionali e per la rendicontazione delle spese sostenute in favore di tali assistiti.

4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano